

LIMITI DELL'ATTUALE ASSETTO NORMATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che in Italia, la Polizia Locale, così come indicato anche dal Parlamento Europeo, subisce disparità di trattamento rispetto alle Polizie dello Stato ad ordinamento civile, l'attuale impianto normativo che ne determina le funzioni, necessita di una completa e totale revisione, al fine di attribuire e riconoscere l'effettivo ruolo svolto quotidianamente da circa 60.000 operatori di Polizia Locale.

- **LEGGE 7. 3. 1986, Nr. 65**
Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale

Art. 5

Il personale della Polizia Locale riveste qualifica di Agente/Ufficiale di polizia giudiziaria (Art. 57 C.p.p.) solo nell'ambito del territorio di competenza e nell'orario di servizio.

Accade quindi, che detto personale, nel corso di attività di indagini di P.G. perde detta qualifica, ogniqualvolta esce dal territorio di appartenenza, limitandone dunque l'operato, volto al prosieguo dell'attività (servizi di osservazione pedinamento e controllo) e/o comunque escludendo la possibilità di procedere in flagranza ad atti tipici di P.G. (esempio: arresto, sequestro, perquisizioni) nel contempo delegittimando il porto dell'arma di servizio.

I limiti spazio/tempo, determinano la perdita della concreta possibilità da parte dello Stato, di una costante presenza su tutto il territorio nazionale di circa 60.000 operatori, che fuori dell'orario di servizio e del territorio di competenza potrebbero intervenire in flagranza di reati di natura violenta, predatoria e terroristica.

Art. 5 comma 5°

Gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati.....omissis.....anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale di competenza.....omissis

Art. 7 legislazione regionale in materia di Polizia Municipale

comma 2) le regioni provvedono con legge regionale a:.....omissis

punto 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di Polizia Municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

MODIFICHE

- **LEGGE 7. 3. 1986, Nr. 65**
Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale

Art. 5:

Eliminazione del limite spazio temporale, uniformando la qualifica di P.G. al pari delle Forze di Polizia dello Stato.

Art. 5 comma 5:

Eliminazione dei limiti legati al territorio di competenza con estensione a tutto il territorio nazionale.

Art. 7: determinazione delle caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e dei distintivi di grado per tutti i corpi di Polizia Locale, indicati dallo Stato ed uguali su tutto il territorio nazionale nonché istituzione dell'ordinamento professionale nazionale.

All'articolo di cui sopra, lo Stato lascia alle singole regioni la determinazione delle caratteristiche delle uniformi ed i relativi distintivi di grado, cosicché accade, che ogni singola regione stabilisca la propria tipologia di grado determinando allo stato attuale un'inevitabile incompienza della gerarchia tra gli addetti ed i cittadini delle diverse regioni italiane nonché tra gli addetti e gli appartenenti ad altri organi di polizia con i quali quotidianamente interagiscono.

A ciò s'aggiunga, che la diversa livrea dei mezzi in dotazione alle polizie locali delle differenti regioni, non permette anche e soprattutto agli stranieri, di riconoscere nell'immediatezza un organo di polizia dalle medesime funzioni e caratteristiche in tutto il territorio nazionale.

- **D.M. 4.3.1987 N. 145**
Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica sicurezza.

Art. 4 - Tipo delle armi in dotazione

Per quanto stabilito dal presente articolo, i corpi di polizia municipale, possono essere dotati delle sole armi corte scelte dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed eventualmente di armi lunghe per i soli servizi di polizia venatoria. Ciò detto, viene precluso alla Polizia Locale, la dotazione di armi lunghe da utilizzarsi ad esempio in servizi di prevenzione quali i posti di controllo ancorché in orario notturno, determinando un'inequivocabile disparità difensiva qualora fossero bersaglio della criminalità.

Giova ricordare che ai sensi della normativa vigente gli operatori di polizia locale (non essendo inquadrati come Forza di Polizia di cui alla legge 121/1981) non possono essere dotati di altri strumenti di difesa quali ad esempio il manganello, lo spray urticante a getto balistico ed il tesar.

Art. 6

il regolamento di cui all'art. 2 (regolamenti comunali) stabilisce in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale.....omissis.....

Secondo quanto stabilito dalla normativa di cui sopra (legge quadro e DM 145) il personale della Polizia Locale puo', e non deve, essere armato. Ciò detto la detenzione dell'arma è vincolata ad una scelta dell'amministrazione di appartenenza dell'operatore, al territorio ove svolge servizio e comunque solo nei termini di difesa personale. Risulta quindi che non tutti gli operatori di Polizia Locale nel territorio nazionale sono armati e a

- **D.M. 4.3.1987 N. 145**
Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica sicurezza.

Art. 4 Tipo delle armi in dotazione e art. 6: rientro del personale della Polizia Locale nella Legge 121/1981 con conseguente obbligo dell'armamento di tutti gli operati, senza limiti, anche in relazione alla tipologia delle armi e degli strumenti di difesa, che non debbono più essere assegnati per la mera difesa personale.

coloro ai quali l'arma è stata assegnata (in funzione della qualifica di Pubblica sicurezza conferita dal Prefetto) non possono utilizzarla se non per ragioni di difesa personale.

Alla luce pertanto della normativa vigente, nel momento in cui un'Agente di Polizia Locale in servizio o meno e nel territorio di competenza, assiste ad un evento criminoso a mano armata, sino a quando la minaccia non viene direttamente rivolta all'Agente stesso, questi, non può utilizzare l'arma di servizio legittimamente assegnatagli (es. atti di natura terroristica rapine a mano armata etc.).

Art. 7 funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Gli operatori di Polizia Locale, assumono la qualifica di P.S. su richiesta del Sindaco avanzata al Prefetto che ne conferisce la nomina. Risulta quindi mera facoltà del Sindaco richiedere che il personale di P.L. assuma qualifiche di pubblica sicurezza che nella fattispecie risultano essere ausiliarie (termine quest'ultimo del quale non vi è univoca interpretazione). L'assegnazione dell'arma è altresì vincolata a detta nomina.

- **Legge 1 Aprile 1981, n. 121**

Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Articolo 9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso

1. L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. 2. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. 3. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. 4. [Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato].

Articolo 16. Forze di polizia

Art. 7 funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Obbligo per tutti gli operatori di Polizia Locale della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per gli addetti e di Ufficiale di Pubblica Sicurezza per il Comandante.

- **Legge 1 Aprile 1981, n. 121**

Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Articolo 9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso

Rientro del personale della Polizia Locale nella Legge 121/1981 con accesso ed alimentazione dei dati e delle informazioni degli archivi informatizzati del centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno.

Art. 16. Forze di Polizia

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

*Per quanto sopra stabilito, risulta quindi evidente, che il personale della Polizia Locale italiana **NON È FORZA DI POLIZIA** con tutti i limiti operativi che ne derivano.*

In ragione di ciò, detto personale, non ha accesso alle banche dati (S.D.I.) e pertanto non le alimenta. Accade quindi, che negli innumerevoli controlli che il personale della Polizia Locale italiana esegue nel territorio nazionale, non avendo la propria materiale possibilità di accedere alle suddette banche dati del Ministero dell'Interno, si preclude alla Polizia Locale, la possibilità di una massiva alimentazione della banca dati stessa, nonché un più capillare ed efficace controllo della circolazione delle persone e delle cose nel territorio nazionale, conseguentemente aumentando la possibilità di monitorare soggetti con propensione a delinquere e/o individui destinatari di ordini di cattura ed altri provvedimenti dell'Autorità. Risulta inoltre evidente, che l'accesso alle prefate banche dati, diviene altresì strumento di sicurezza per l'operatore stesso il quale nel corso dei controlli può meglio comprendere l'eventuale inclinazione a delinquere del soggetto destinatario del controllo e volgere quindi il controllo nella giusta direzione (soggetti dediti allo spaccio piuttosto che alla detenzione di armi o falsificazione di documenti, truffe ed altro).

- CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO

D.L. 29/93 (privatizzazione del rapporto di lavoro ad esclusione di Magistratura, FF.AA. e Forze di Polizia)

Art. 16. Forze di Polizia

Rientro del personale della Polizia Locale nella Legge 121/1981 al fine della pari identificazione come Forza di Polizia a livello locale.

- CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO

Legge 1 Aprile 1981, n. 121

La privatizzazione del rapporto di lavoro della Polizia Locale ha investito il personale nonostante lo stesso svolgesse e svolge compiti di Polizia al pari delle forze di Polizia dello Stato che in nessun modo possono correlarsi al concetto di Privato. Sotto l'aspetto contrattualistico ha condannato la Polizia Locale alla giacenza nel contratto degli Enti Locali in quanto non essendo rientrata tra le Forze di Polizia non è stato possibile accedere al comparto sicurezza dal quale deriverebbe un contratto separato. Sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale ciò impedisce, differentemente agli operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento statale, l'accesso tra le categorie usuranti. Quest'ultimo ha negato la possibilità del prepensionamento per gli operatori di P.L. comportando nei fatti la presenza su strada di sempre più personale, che causa elevata anzianità e conseguente senescenza, non è più in grado fisicamente e fisiologicamente di essere operativo e di avere la necessaria prontezza di riflessi per il lavoro specifico di polizia da svolgere.

Gli operatori della polizia locale vengono altresì esclusi dal pieno godimento della medicina preventiva e di recupero, nonostante l'alto tasso di mortalità che la categoria annovera non solo per i rischi di natura ambientale ma anche di natura professionale.

Rientro della Polizia Locale nel contratto di diritto Pubblico, equiparato al contratto della Polizia di Stato e tutte le altre Polizie d'Europa. Rientro della Polizia Locale nel comparto sicurezza. Equiparazione della P.L. alla Polizia di Stato anche sotto il profilo assistenziale/previdenziale/pensionistico e di tutele. Carriera basata oltre che sul merito anche sull'anzianità di servizio, quest'ultima in sostituzione eventuale di titoli di studio ora propedeutici per la progressione di grado/carriera. Retribuzione legata al grado, facendo in modo che quest'ultimo rappresenti l'anzianità e responsabilità lavorativa dell'operatore di P.L. Reintroduzione di concorsi interni per la progressione di carriera anche per la P.L. Equiparazione economica tra gli operatori di P.L. e di quelli della Polizia di Stato con piena corresponsione (e non solo in parte) dell'indennità di P.S.